

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 4 dicembre 2020

Oggetto: Definizione agevolata di errori di applicazione del contributo ambientale Conai riservata ad aziende che operano nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo. Delibera CdA Conai del 26 novembre 2020.

Premessa

Le procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale Conai riservate agli operatori del settore dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati sono state oggetto di ripetuti interventi normativi riportati essenzialmente nelle Circolari Conai/Rilegno del **12 aprile 2007**, del **12 dicembre 2012** e del **14 giugno 2019¹ (con effetto dall'1.1.2019)**.

Infatti in tale settore erano stati rilevati nel tempo diffusi errori di interpretazione della specifica normativa, con conseguenti disallineamenti contributivi nei trasferimenti di tali imballaggi dovuti principalmente alla commistione di flussi di varia provenienza e destinazione sia alla capacità organizzativa delle imprese, non sempre adeguata rispetto agli obblighi consortili.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti introdotti dal 2019, per i fatti gestionali posti in essere dagli stessi operatori fino al 31.12.2018 permangono le difficoltà operative per l'esatta individuazione - ex post - del momento in cui si è configurata la cosiddetta prima cessione e, dunque se e quando (e da chi) il contributo sia stato effettivamente assolto. Il timore di regolarizzare la posizione con un CAC pregresso dovuto al Conai su 10 anni (o - a determinate condizioni - 5) è altamente probabile e ha indotto molte aziende a non definire la propria posizione neanche per l'ultimo biennio; inoltre, nel caso di controlli da parte del Conai, si instaurano spesso contenziosi dovuti a differenti interpretazioni sulla portata della normativa vigente nel tempo.

Per quanto sopra, il Consorzio Rilegno, nell'ottica di ridurre fenomeni di non leale concorrenza fra imprese operanti nello stesso settore ha richiesto al Conai di valutare la possibilità di introdurre una procedura agevolata di regolarizzazione delle imprese coinvolte da tale problematica evitando contenziosi che attengano al recupero del contributo ambientale ante 2019 e tenendo conto anche dell'attuale difficile congiuntura economica.

¹ Tale Circolare ha recepito una sostanziale modifica del Regolamento Conai con la quale i commercianti di imballaggi erano stati equiparati ai produttori **ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai al momento di effettuazione della cosiddetta prima cessione degli imballaggi, con effetto dall'1.1.2019.**


Alla luce di tutti gli elementi complessivamente acquisiti e analizzati dal competente tavolo di lavoro, il **Consiglio di Amministrazione del Conai, per agevolare la regolarizzazione delle imprese operanti nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo, in data 26 novembre 2020, ha deliberato quanto segue:**

- ✓ riconoscimento della validità di comportamenti pregressi, **fino al 31.12.2018**: fino a tale data, pertanto, Conai prende atto dell'applicazione del contributo ambientale, o della sua esclusione, effettuata dal consorziato che ha gestito pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo;
- ✓ decorrenza dell'obbligo del CAC sulle "prime cessioni" di pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo **dall'1.1.2019**;
- ✓ apertura di una finestra temporale per consentire la regolarizzazione di errori commessi **dall'1.1.2019 fino al 30.06.2021**:
 - con possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi (per CAC, IVA e interessi di mora);
 - in caso di controlli avviati, l'eventuale sanzione sarà commisurata al CAC dovuto accertato limitatamente al periodo decorrente dall'1.1.2019;
- ✓ la definizione agevolata **non opera** per le imprese che - nel periodo da regolarizzare - producono/commercializzano esclusivamente **pallet nuovi**, non essendo stati rilevati dubbi interpretativi ai fini dell'applicazione del CAC;
- ✓ resta valida la regola generale in merito alla esclusione delle sanzioni² per le aziende che presentino la richiesta di regolarizzazione spontanea prima dell'avvio di controlli³ da parte del Conai;
- ✓ restano inoltre valide tutte le altre procedure previste per le altre tipologie di imballaggi, così come illustrate nella Guida Conai.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



² Ai sensi dell'art. 13, comma 8 del Regolamento Conai

³ Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Conai